



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 28 del 16/05/2012

Oggetto: Regolamento per applicazione Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione.

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di maggio alle ore 19,50 nella sala delle adunanze della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 04/05/2012 n. 5262, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica in seconda convocazione.

Presidente del Consiglio: **ERAMO Alfonso**

Sindaco: **GRIFFO Michele**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16 ed assenti n. 01, sebbene invitati n. 17 come segue:

Nr.	COGNOME e NOME	Pr.	As.	Nr.	COGNOME e NOME	Pr.	As.
01	ERAMO Alfonso	X		10	PAGANO Domenico	X	
02	GRIFFO Michele	X		11	RAMASCHIELLO Ciro	X	
03	MARINO Raffaele	X		12	NEBIANTE Antonio	X	
04	SAGLIOCCO Andrea	X		13	PICONE Nicola	X	
05	GRASSIA Amedeo	X		14	CONTE Michele	X	
06	ESPOSITO Giuseppe	X		15	PELLEGRINO Giuliano		X
07	MISSO Saverio	X		16	APICELLA Giuseppe	X	
08	COPPOLA Giuseppe	X		17	PERFETTO Luigi	X	
09	D'ALESSIO Arcangelo	X					

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla seduta il dott.ssa **Noemi SPAGNA MUSSO**, Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

Il Consiglio Comunale

Si dà atto che alle ore 20,00 entra il Consigliere Pellegrino Giuliano (Presenti n. 17).

Sul punto il Presidente del Consiglio Eramo cede la parola al Capogruppo di Maggioranza Antonio Nebiante affinché relazioni sull'argomento.

Il Capogruppo Nebiante: "Quello che il Consiglio Comunale si accinge ad approvare questa sera sono delle semplici precisazioni e dettami sulla nuova imposta chiamata I.M.U. che va a sostituire la vecchia I.C.I.- Non vi sono problematiche di rilievo in quanto non si è fatto altro che individuare e definire i vari cespiti oggetto dell'imposta. Trattasi, nel caso di specie, di un semplice Regolamento della materia nel mentre la fissazione delle aliquote è demandata ad altro punto all'ordine del giorno. Trattasi, purtroppo di una imposta spiacevole e dolorosa, ma obbligatoria e quindi non è possibile esimersi dall'applicarla né consente ampi spazi di manovra".

Il Presidente del Consiglio Eramo Alfonso, in aggiunta, chiarisce che l'oggetto del punto in esame riguarda la sola approvazione di un Regolamento, al momento provvisorio, alla luce delle continue e poco chiare direttive al riguardo.

Il Capogruppo di Minoranza Apicella Giuseppe:" Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare un Regolamento dell'I.M.U. ma che non disciplina né fissa le aliquote. Premesso che non ho avuto il tempo materiale per leggerlo e nella certezza che lo stesso è stato redatto nel rispetto della norma, anticipo sin d'ora il voto favorevole del mio gruppo sul punto".

Il Sindaco Michele Griffo:" E' bene precisare e chiarire che l'I.M.U. è diventato un caso nazionale.

I Comuni devono subire le scelte fatte dal Governo Centrale ed i Comuni sono stati delegati a semplici esattori di imposte per conto dello Stato senza però che lo stesso abbia tenuto conto che i Comuni, da questa imposta, riceveranno ancora meno di quanto avuto in precedenza per l'aumento delle detrazioni per la prima casa. Sulle seconde case, lo Stato prende a base di calcolo il totale di quanto i Comuni dovrebbero incassare, al di là di quanto i Comuni riusciranno ad incassare ; in parole povere non hanno considerato gli eventuali evasori e non a caso l'ANCI ha organizzato una manifestazione a Venezia per il 24 c.m. per spiegare, tra l'altro, a tutti i cittadini che l'I.M.U. è una tassa che di municipale ha solo il nome. Ringrazio, e concludo, il Gruppo di Opposizione per l'anticipato voto favorevole sul punto.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il verbale della I° Commissione Consiliare dell'11/05/2012;

Con voti favorevoli n. 17 consiglieri

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;
- 2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

IMU

INDICE

- Art. 1 - Disposizioni generali**
- Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree**
- Art. 3 - Soggetti passivi**
- Art. 4 - Soggetti attivi**
- Art. 5 - Base imponibile**
- Art. 6 - Determinazione della aliquota e dell'imposta**
- Art. 7 - Esenzioni**
- Art. 8 - Riduzione e detrazioni dell'imposta**
- Art. 9 - Versamenti e dichiarazioni**
- Art.10 - Attività di controllo**
- Art.11 - Accertamento**
- Art.12 - Funzionario Responsabile**
- Art.13 - Riscossione coattiva**
- Art.14 - Rimborsi e compensazioni**
- Art.15 - Sanzioni ed interessi**
- Art.16 - Contenzioso**
- Art.17 - Compensi incentivanti**
- Art.18 - Entrata in vigore**

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale unica.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento.
3. Presupposto dell'imposta municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati.

Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree

Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo:

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il dirigente responsabile del settore tecnico competente, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia ovvero i terreni rurali oggetto di provvedimento amministrativo di inibitoria della coltivazione agricola.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 1, o il titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 - Soggetti attivi

1. I soggetti attivi dell'IMU sono lo Stato e il Comune. Allo Stato è riservato il gettito derivante dalla metà di tutti gli immobili, tranne il ricavo derivante dall'imposizione sulla prima abitazione e sui fabbricati agricoli strumentali (stalle, magazzini ecc.) L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio e, al Comune, spetta, a titolo esclusivo, l'eventuale ulteriore incasso derivante dall'azione di accertamento (imposta, sanzioni ed interessi).

Art. 5 - Base imponibile

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 1.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
2. Per i fabbricati rurali, di cui all'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. La giunta comunale può determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
4. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
5. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
6. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

Art. 6 - Determinazione della aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e la detrazione, prevista al successivo art. 8, sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati all'art. 9 – ottavo comma - del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23. Le esenzioni di cui all'art. 7, lettera i), del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione di cui al comma 1 spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 - Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente in materia o deliberato ai sensi dell'art. 6 – secondo comma- del presente regolamento. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra.
2. La detrazione di cui al presente articolo si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari.
3. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui al comma 1, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale.

Art. 9 - Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. **Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art.13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 .**
La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il

16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, **i contribuenti possono optare** per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre.

Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.**

3. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 2, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. I versamenti si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
5. L'imposta dovuta deve essere corrisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
7. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.
8. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art.10 - Attività di controllo

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

Art.11 - Accertamento

1. A seguito dell'attività di cui al precedente art. 10, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti

dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti come indicato all'art. 14, comma 3.

Art.12 - Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art.13 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

Art.14 - Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00 per ciascun anno d'imposta.
4. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.

Art.15 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Non si considera motivo di dichiarazione infedele la discrepanza tra rendita presunta in via provvisoria e la rendita definitiva assegnata dal Catasto all'atto dell'accatastamento e pertanto non saranno applicate sanzioni ed interessi al contribuente che non ha avuto la giusta conoscenza della rendita catastale attribuitagli dal Catasto.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.
7. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento. In caso di omesso pagamento di una delle rate, l'intero ammontante residuo viene riscosso secondo le modalità stabilite dal precedente art. 13. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alle scadenze previste per gli atti impositivi, si applicano gli interessi legali.

Art.16 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art.17 - Compensi incentivanti

1. La giunta comunale attribuisce al personale addetto al servizio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione.

Art.18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

I^a Commissione Consiliare

L'anno 2012 il giorno 11 del mese di maggio alle ore 10,00 si è riunita la I^a Commissione Consiliare a seguito di convocazione diramata dal Presidente, composta dai Consiglieri:

	Presente	Assente
• Coppola Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Pagano Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ramaschiello Ciro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Pellegrino Giuliano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Perfetto Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assiste con funzione di Segretario il dipendente Sig. De Caprio Raffaele all'uopo designato.

Prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nessun consigliere eccepisce nullità di qualsiasi natura e, pertanto, la seduta viene dichiarata valida a norma di legge essendo presenti n. 4 componenti.

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Regolamento per l'applicazione Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione;
2. Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2012;
3. Aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2012. Deliberazione G.C. n. 53 del 31.03.2012 – Ratifica;
4. Programma Triennale LL.PP. ed elenco annuale. Approvazione;
5. Bilancio di previsione esercizio 2012 – Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2012/2014 – Patto di stabilità interno – Approvazione;
6. Variazione al bilancio di previsione 2012 e variazione al piano triennale LL.PP. 2012/2014 ed elenco annuale 2012 – deliberazione di G.C. n. 67 del 19/04/2012 ad oggetto: "Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del territorio e del Mare Ministero dello Sviluppo Economico – Cassa Depositi e Prestiti – Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto – Interventi sull'involucro della scuola elementare di via Collodi – Misura usi finali – Approvazione progetto preliminare" e delibera di G.C. n. 76 del 20/04/2012 ad oggetto: "Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale – Approvazione progetto preliminare – Variazione piano triennale OO.PP. anno 2012" – Deliberazione di G.C. n. 84 del 04/05/2012 ad oggetto: "Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale – Approvazione progetto preliminare – Variazione piano triennale OO.PP. anno 2012 – Precisazioni".
7. Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.

Il Presidente illustra e relaziona in merito agli argomenti posti all'o.d.g..
Dopo attento esame e discussione, i Componenti della Commissione demandano
ogni decisione in merito agli argomenti posti all'o.d.g., all'apposita seduta del
Consiglio Comunale.

Verbale chiuso alle ore 12,30

Il Segretario

Sig. De Caprio Raffaele

I Componenti

Sig. Pagano Domenico

Sig. Ramaschiello Ciro

Sig. Pellegrino Giuliano

Sig. Perfetto Luigi

Il Presidente

Sig. Coppola Giuseppe

Coppola
De Caprio
Ramaschiello Ciro
Pellegrino Giuliano





Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

Settore Finanziario

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale con atto N. 28 del 16/05/2012

ad oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

favorevole

Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Parere contabile

favorevole



Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.


Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

Il Presidente
Alfonso Eramo



Il Segretario Generale
D.ssa Noemi Spagna Musso



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Albo pretorio n. 688

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Li 23 MAG. 2012



Il Dirigente
Dott. Vincenzo Arbitrio



La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi i 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.

Trentola Ducenta li 23 MAG. 2012



Il Dirigente
Dott. Vincenzo Arbitrio

